

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1330

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2002

Modifica all’articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, recante «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei» prevede, all'articolo 10, comma 8, che:

«Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:

a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio».

Tale limitazione che danneggia e penalizza fortemente gli operatori del comparto, con particolare riferimento alle ditte romagnole e marchigiane che hanno investito molto in questo settore, non trova riscontro tecnico, ma rappresenta solamente una anticipazione attuativa di una direttiva europea che pone, quale linea di demarcazione, ai fini dell'applicazione della normativa SOLAS (*Surface Ocean Lower Atmosphere Study*) proprio il numero massimo dei passeggeri. Tale linea di demarcazione appare

superflua per due ordini di motivi: la norma SOLAS non può essere applicata alle unità da diporto in quanto la stessa, per previsione espressa, è unicamente riconducibile alle navi commerciali, adibite cioè al traffico di merci e persone; in secondo luogo non esiste l'urgenza di anticipare l'attuazione di una direttiva che deve essere ancora emanata, poichè i contratti di trasporto e di noleggio sono già giuridicamente distinti tra loro in base a criteri intrinseci che non necessitano di limiti numerici. Il contratto di noleggio delle imbarcazioni da diporto trova la sua chiara ed inequivoca definizione proprio nell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 535 del 1996, che ricalca il disposto dell'articolo 384 del codice della navigazione, e sancisce che in detto contratto una delle parti, dietro corrispettivo di un nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione entro un periodo di tempo convenuto. Il contratto di trasporto di persone, invece, è identificato dall'articolo 1678 del codice civile che individua quale elemento caratteristico del medesimo lo spostamento di un bene o persona da un luogo ad un altro (navigazione predefinita con un posto di partenza ed uno di arrivo).

Dal punto di vista tecnico la citata norma appare in evidente contraddizione con le previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478, concernente «Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto», che ancora a precisi criteri tecnici il numero delle persone trasportabili e sancisce che esso venga stabilito in sede iniziale, cioè all'atto dell'immatricolazione, senza alcun limite preordinato, ma basandosi su criteri di stabilità statica e dinamica trasversale e longitudinale adeguati alla tipologia dell'imbar-

cazione. Accade così che la stragrande maggioranza di questo tipo di imbarcazioni siano abilitate dalla licenza di navigazione ad un numero di persone trasportabili di gran lunga superiore a dodici, disponendo a bordo, concordemente a quanto stabilito dal citato decreto ministeriale n. 478 del 1999, di tutte le dotazioni previste per la salvaguardia della vita in mare. È necessario pertanto, al fine di non vanificare tutte le condizioni tecniche riportate nelle licenze di navigazione delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, modificare la norma nella parte che determina questa ingiustificata limitazione al libero esercizio di impresa, comprimendo senza motivo l'esercizio di una attività legislativamente promossa e riconosciuta. I titolari di attività di noleggio mediante imbarca-

zioni da diporto sono soggetti dal punto di vista fiscale e previdenziale alle stesse condizioni riservate ai titolari di attività di trasporto che non soggiacciono alla stessa limitazione.

Muovendo da queste motivazioni e con il fine di tutelare un'attività economica che rischia di essere cancellata da una norma incompatibile ed inutilmente dannosa è stato predisposto questo disegno di legge, presentato alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, che consta di un solo articolo che sopprime all'articolo 10, comma 8, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 535 del 1996 le parole: «avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio», lasciando invariato il restante testo della norma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è sostituita dalla seguente:

«*b*) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio».